



COMUNE DI SOVICO **COMUNE DI ALBIATE**
Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

INDICE

TITOLO 1 _DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 _OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	6
Art. 2 _CAMPO DI APPLICAZIONE	6
Art. 3 _RIFERIMENTI NORMATIVI	7
Art. 4 _OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI	8
Art. 5 _PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	8
Art. 6 _DEFINIZIONI	9
Art. 7 _OGGETTO E CONTENUTI	9
Art. 8 _NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI.....	10
Art. 9 _ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE, DELL'ENTE GESTORE E DEL CONSORZIO PROVINCIALE DELLA MONZA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEGLI R.S.U.	10
Art. 10 _SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	11
Art. 11 _CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	12
Art. 12 _ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	13
Art. 13 _PRINCIPI GENERALI	13
Art. 14 _DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	14
Art. 15 _ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	15
Art. 16 _CONTAMINAZIONE E BONIFICA	16
TITOLO II _NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI _DOMESTICI E ASSIMILATI	17
Art. 17 _DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI	18
Art. 18 _NORME DI ASSIMILAZIONE.....	18
Art. 19 _CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI.....	19
Art. 20 _CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI.....	20
Art. 21 _QUANTITATIVI MASSIMI DI RIFIUTI ASSIMILATI CONSENTITI PER SINGOLA RACCOLTA DOMICILIARE	20
Art. 22 _SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	21
Art. 23 _MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	22
Art. 24 _TRASPORTO	22
Art. 25 _STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO	23
Art. 26 _RACCOLTA DIFFERENZIATA	23
Art. 27 _SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	23
Art. 28 _ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE	25
Art. 29 _CAPACITÀ DEI CONTENITORI A MOVIMENTAZIONE MANUALE.....	25
Art. 30 _DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI.....	26
Art. 31 _GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE	26
Art. 32 _GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	27

Art. 33_	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	28
Art. 34_	GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCA DIFFERENZIATA"	29
Art. 35_	GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCO INDIFFERENZIATO RESIDUALE" (sacco grigio)	30
Art. 36_	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	30
Art. 37_	VERDE PUBBLICO	30
Art. 38_	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	31
Art. 39_	SERVIZIO DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI	31
Art. 40_	RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI	31
Art. 41_	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	31
Art. 42_	LAVAGGIO DEI CONTENITORI	32
Art. 43_	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	32
Art. 44_	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	33
Art. 45_	INCENTIVI	34
TITOLO III_		
	NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI_	35
Art. 46_	DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI	36
Art. 47_	SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	36
Art. 48_	PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI	37
Art. 49_	PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA	37
Art. 50_	RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	37
Art. 51_	POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI	38
Art. 52_	MERCATI	38
Art. 53_	FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	38
Art. 54_	AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	39
Art. 55_	ESERCIZI STAGIONALI	39
Art. 56_	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	39
Art. 57_	SGOMBERO NEVE	40
Art. 58_	OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	40
Art. 59_	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	40
Art. 60_	CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	41
Art. 61_	AFFISSIONE MANIFESTI	41
Art. 62_	PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	41
Art. 63_	OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	42
Art. 64_	AREE DI SOSTA TEMPORANEA	42
Art. 65_	GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	42
Art. 66_	RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	43
Art. 67_	RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI	43

TITOLO IV_NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	44
Art. 68_PIATTAFORME ECOLOGICHE di ALBIATE E SOVICO	45
Art. 69_RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI ALBIATE	49
Art. 70_CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEI RIFIUTI DI PRODUZIONE DOMESTICA	50
TITOLO V_VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO_-CONTROLLI E SANZIONI.....	52
Art. 71_OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.....	53
Art. 72_ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI.....	53
Art. 73_COMPETENZA E GIURISDIZIONE	53
Art. 74_CONTROLLI E VIGILANZA.....	53
Art. 75_ACCERTAMENTI.....	54
Art. 76_DIVIETI	55
Art. 77_SANZIONI.....	56
Art. 78_MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	56
Art. 79_ENTRATA IN VIGORE	56
ALLEGATI	57
ALLEGATO N. 1_DEFINIZIONI DI CUI AL D.LGS. 152/06 e s.m.i.: ARTT. 183, 184, 185, 191 E ALLEGATI AL MEDESIMO DECRETO	58
ALLEGATO N. 2_RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	66
ALLEGATO N. 3_ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI_AL SERVIZIO PUBBLICO	67
ALLEGATO N. 4_ELENCO DELLA CARTA E DEL CARTONE CONFERIBILE_AL SERVIZIO PUBBLICO	68
ALLEGATO N. 5_ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO CONFERIBILI_AL SERVIZIO PUBBLICO	69
ALLEGATO N. 6_ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO CONFERIBILI_AL SERVIZIO PUBBLICO.....	70
TAB. I.....	71
TAB. II.....	73

TITOLO 1

Disposizioni Generali

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali destinati allo smaltimento o al recupero ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 198, c. 1 e del D. Lgs. 267/00, art. 113, c. 5, in particolare il presente Regolamento stabilisce:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle utenze dei comuni di Albiate e di Sovico;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui al D. Lgs. 152/06, art. 184, c. 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al D. Lgs. 22/99, in attesa dei decreti attuativi di cui al D. Lgs. 152/06, art. 195, c. 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, c. 2, lettere c) e d);
- h) la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato. Inoltre il Comune per il raggiungimento di tale finalità promuoverà di concerto con il Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventualmente con la Ditta appaltatrice del servizio, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Il presente Regolamento recepisce infine le norme dello Statuto e della Convenzione di adesione al Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento: all'interno del territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dell'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 22/97;
- f) alle acque di scarico (disciplinate dalla Legge 152/06 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- g) ai materiali esplosivi in disuso;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- o) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;

Art. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è adottato in base alle disposizioni del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Testo Unico di Igiene Ambientale). Recepisce inoltre le norme derivanti dallo Statuto e dalla Convenzione di adesione al "Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento degli rsu".

Art. 4

OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
- d) uniformarsi specificamente alle indicazioni del Piano provinciale di smaltimento che sarà redatto dalla Provincia di Monza e Brianza, contribuendo con la propria organizzazione dei servizi al raggiungimento, nei tempi e modi indicati, dell'obiettivo posto dallo stesso Piano dell'autosufficienza del bacino di comuni in cui è inserita per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Nelle more della realizzazione del disposto del citato Piano provinciale, operare con la priorità di recuperare quanti più materiali valorizzabili possibile attraverso un completo sistema integrato di raccolte differenziate.

Art. 5

PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) la determinazione di condizioni di gestione che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 6
DEFINIZIONI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 152/06 all'art. 183 (riportate nell'allegato 1).

Art. 7
OGGETTO E CONTENUTI

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti e detta norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, e detta norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti urbani;
- c) Le modalità di raccolta differenziata;
- d) I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 del presente Regolamento;
- e) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani esterni;
- f) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento;
- g) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;
- h) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;
- i) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 8

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente articolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto, Recupero/Smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti Urbani Domestici;
 - Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani;
 - Rifiuti da imballaggio anche mediante stipula di apposite Convenzioni con i Consorzi di cui al D. Lgs. N°152/2006 e s.m.i..
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.
3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente articolo è effettuata dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale, individuato tramite gara ad evidenza pubblica, con una differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
4. L'individuazione degli impianti di smaltimento/recupero per conferire i rifiuti di cui al comma 1) è affidata al Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento degli r.s.u. di Seregno, di cui questo Comune è Consorziato.

Art. 9

ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE, DELL'ENTE GESTORE E DEL CONSORZIO PROVINCIALE DELLA MONZA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEGLI R.S.U.

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale, effettua, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade, piazze comunali, su altre strade a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi, definiti attraverso accordi con l'Amministrazione Comunale.
3. L'Ente gestore (Società aggiudicataria del servizio di igiene urbana), nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio, provvede a:
 - effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
4. Il Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento degli rsu, quale Ente Consortile a cui il Comune aderisce, individua attraverso gare ad evidenza pubblica, gli impianti di conferimento finale di smaltimento e/o recupero raccolti sul territorio comunale. Il Consorzio tramite apposita Convenzione svolge anche funzioni di controllo e di verifica per l'erogazione dei servizi di igiene urbana che, sia svolta correttamente seguendo le indicazioni del contratto di servizio e del capitolato speciale di appalto.
5. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.
6. Il Comune nell'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, può, previa convenzione, avvalersi della

collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilabili destinati al recupero da parte del produttore.
8. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto o in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione della tassa/tariffa in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale.

Art. 10

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 11 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, come specificato nell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 198, c. 2, lettera g);
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 152/06, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

3. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. 152/06;
- c) I rifiuti derivanti da attività industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 c. 1, lettera i) del D. Lgs. 152/06;
- d) I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- e) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) Il combustibile derivato da rifiuti;
- n) I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 12

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06. L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli. L'assimilazione di cui al precedente comma comporta la obbligatorietà della raccolta da parte del servizio pubblico e la conseguente applicazione della tassa/ tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani da applicarsi allo specifico parametro di riferimento.

Art. 13

PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

2. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/06 perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

4. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.

5. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

6. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

8. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge promuove in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 del D. Lgs. 152/06, in particolare:

- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- d) l'attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

9. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

10. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge n° 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 14

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.

2. E' vietato e sanzionato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico - sanitario o danno all'ambiente.

3. E' vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 77 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

6. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

7. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Locale, dal personale individuato dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche provinciali secondo le procedure e le leggi vigenti e secondo quanto indicato all'articolo "*Controlli e Vigilanza*".

8. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.

9. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.). I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

10. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio munito del vestiario o accessori ad alta visibilità previsti dal Codice della Strada.

11. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 15

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.

Art. 16

CONTAMINAZIONE E BONIFICA

Per quanto riguarda la contaminazione dei siti e le relative bonifiche si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – ed in particolare gli articoli 239 e 240 del medesimo Testo.

Titolo II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Art. 17 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento) delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti ai precedenti artt. 11 e 13:

- rifiuti urbani domestici;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani,

2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.

3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento degli rsu e dai comuni di Albate e Sovico con una differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Art. 18 NORME DI ASSIMILAZIONE

1. In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani* (RSA) i rifiuti riportati nell'elenco all'allegato 2, secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato 2, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

2. Norme di esclusione dall'assimilazione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

3. Assimilazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

4. Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Consorzio.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

Art. 19

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

a) Rifiuti da attività agricole

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

b) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme.

c) Rifiuti da attività industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

d) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegato D).

Art. 20

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato:

- I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore al coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq./anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nella Tabella II allegata al presente Regolamento, in caso di pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente.

2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

Art. 21

QUANTITATIVI MASSIMI DI RIFIUTI ASSIMILATI CONSENTITI PER SINGOLA RACCOLTA DOMICILIARE

Vengono fissati nelle tabelle sottostanti, i quantitativi massimi di rifiuti assimilati che possono essere conferiti al servizio pubblico per punto di prelievo per singola raccolta. In caso di superamento dei limiti sotto stabiliti, l'utente dovrà richiedere specifica autorizzazione al Comune per esporre quantitativi maggiori.

I rifiuti assimilabili verranno conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità richieste per la residenza e con i seguenti limiti:

a) Raccolta e trasporto RSU (secco residuale)

Modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in sacchi trasparenti o cassonetti da 1100/1500 litri o similari	settimanale	1,5 mc per punto di prelievo o 15 sacchi

b) Raccolta e trasporto frazione umida compostabile

Modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in sacchi mater-bi raccolti in bidoni carrellati 120-240 litri o in contenitori da 10/30 litri	due volte la settimana	0,5 mc per punto di prelievo

c) Raccolta e trasporto imballaggi in plastica – metalli post consumo

Modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in sacchi trasparenti	settimanale	Nessun limite

d) Raccolta e trasporto carta/cartone;

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
Legata, in scatole o in bidoni carrellati 120-240 litri o in cassonetti da 110/1500 litri	settimanale	Nessun limite

e) Raccolta e trasporto imballaggi in vetro

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in bidoni carrellati 120-240 litri o in contenitori da 25/35 litri	settimanale	Nessun limite

f) Raccolta e trasporto oli alimentari

modalità	frequenza della raccolta	Quantitativo massimo
in adatti contenitori	Mensile o a segnalazione	Nessun limite

I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dal Comune. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

Art. 22

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

2. Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

3. I rifiuti assimilati delle attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dal Gestore del Servizio di Igiene Ambientale in accordo con il Comune e dati in uso o di proprietà dell'utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

4. L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

5. Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

6. Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

7. Il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

Art. 23

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

2. Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

3. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale

Il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità:

- FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani): raccolta porta a porta tramite sacchetti biodegradabili in secchielli e/o contenitori carrellati da lt. 120 di colore marrone, secondo le modalità indicate al successivo art. 32.
- FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA RESIDUALE: raccolta porta a porta tramite sacchi trasparenti di colore grigio e/o cassonetti autorizzati dal Comune, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.
- CARTA e CARTONE raccolta porta a porta secondo le modalità indicate al successivo art. 34. Contenitori carrellati da lt. 240 o cassonetti di colore bianco.
- SACCO MULTIMATERIALE LEGGERO: raccolta porta a porta e contenente (plastica + lattine in acciaio e alluminio), secondo le modalità indicate al successivo art. 34. Sacco e contenitori carrellati da lt. 240 o cassonetti di colore giallo.
- VETRO: raccolta porta a porta con bidoncini e contenitori carrellati da lt. 120 secondo le modalità indicate al successivo art. 34. Bidoncini e contenitori carrellati da lt.120 di colore verde.

Art. 24

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 178, del D Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 25

STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 26

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento degli r.s.u., individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.

2. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.

3. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

Art. 27

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani e assimilati verrà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta "porta a porta" per tutte le frazioni secondo quanto precisato nei successivi articoli.

2. Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti viene effettuato mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature idonee alla movimentazione dei rifiuti. La raccolta "porta a porta" consiste nel posizionamento, da parte dei cittadini utenti, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità di seguito indicate dal Comune.

3. I rifiuti devono essere collocati nel giorno e nella fascia oraria prefissati, secondo le modalità indicate di seguito.

4. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà davanti al numero civico (salvo casi particolari autorizzati dal Comune).

5. Il Gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

6. Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari stabiliti.

7. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il Gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato di volta in volta agli utenti, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

8. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, la pulizia è a carico dell'utenza. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

9. Non possono essere raccolti i rifiuti conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere o esposti su pubblica via senza essere conferiti negli appositi contenitori dati in comodato d'uso da parte della Ditta Concessionaria del servizio. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite indicazioni concordate e tramite biglietto adesivo apposto sul contenitore indicante l'irregolarità del conferimento.

10. Il conferimento dei rifiuti, in appositi sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse; i sacchi, qualora previsto, devono essere inseriti in appositi contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, di colore e tipologia indicati dal Comune, dotati di apposita chiusura antirandagismo;
- b) contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore;
- c) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- d) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti non devono conferire oggetti taglienti e/o acuminati nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

11. Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

12. Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i rifiuti potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori

dovranno essere del tipo indicato dal Gestore in accordo con il Comune, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato.

13. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

14. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utilizzatori.

15. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 28

ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

4. Per particolari utenze (parrocchia, scuole, enti pubblici, associazioni ...) le raccolte domiciliari di secco, carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, imballaggi in vetro cavo e verde, dovranno essere effettuate con presa dei sacchi e dei contenitori accedendo alle proprietà private. L'elenco di queste particolari utenze è identificato dal Responsabile del Settore Ecologia del Comune e sarà, a secondo del caso, aggiornato in base alle esigenze che si sviluppano sul territorio.

Art. 29

CAPACITÀ DEI CONTENITORI A MOVIMENTAZIONE MANUALE

1. I sacchi e i contenitori a movimentazione manuale utilizzati per il conferimento dei rifiuti potranno avere riempimento per un peso massimo pari a kg. 20.

Art. 30

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n. 152/06) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n. 152/06).

2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Art. 31

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, sarà effettuata mediante conferimento dell'utenza presso la Piattaforma Ecologica del Comune, secondo le limitazioni specificate nell'art. 69. Il Comune potrà organizzare un servizio complementare di raccolta del verde a domicilio tramite la Concessionaria del servizio con il sistema "porta a porta".

2. Nel caso di raccolta a domicilio ogni utenza dovrà depositare in idonei contenitori o con altre modalità stabilite dal Comune, i rifiuti in oggetto in giorni prestabiliti fissati dal Comune all'esterno della proprietà privata sul marciapiede o a bordo strada in prossimità del proprio accesso in luogo accessibile ai mezzi di raccolta e comunque in posizione da evitare pericolosità alla circolazione od impedimenti alla stessa o da costituire barriera architettonica, in luogo accessibile al pubblico servizio di raccolta. La concessionaria effettuerà il recupero del materiale ivi depositato.

3. E' fatto obbligo agli utenti di tenere sempre pulito il luogo utilizzato per il deposito a terra di detta frazione merceologica al fine di evitare il formarsi di odori molesti per terzi. I rifiuti ridotti in volume e dimensioni onde consentire il miglior sfruttamento del contenitore medesimo; dovrà essere garantito comunque che il contenitore rimanga sempre ben chiuso in tutte le fasi di stazionamento dello stesso, badando anche durante le operazioni di riempimento che il sacco stesso resti aperto il minor tempo possibile onde evitare l'emanazione di odori ed il rispetto dei requisiti minimi di igiene e sanità pubbliche.

4. Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

5. Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà trasportato dalla Concessionaria in appositi centri per il compostaggio al fine di poter riutilizzare il prodotto ottenuto in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

6. La raccolta non sarà eseguita presso singole utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico che hanno richiesto la riduzione della tassa/tariffa.

7. Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e la Ditta incaricata.

8. A parte per il verde pubblico, il Comune si riserva di attivare o meno il servizio di raccolta per utenze con grande quantità di tali frazioni, applicando per tale frazione di rifiuto, anche per le utenze domestiche, i criteri stabiliti alle norme di assimilazione (art. 19 e 20).

9. Il Comune potrà organizzare ritiri domiciliari di verde per taluni particolari utenze, applicando il criterio dell'art. 28 comma 4 del presente regolamento.

Art. 32

GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. La raccolta delle frazione organica viene effettuata con il sistema "porta a porta" due volte alla settimana.

2. I rifiuti organici dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile (mater - bi o carta) di tipologia approvata dal Comune e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei secchielli rigidi dotati di coperchio, per i condomini e le utenze collettive è obbligatorio l'utilizzo di contenitori carrellati da lt. 120.

3. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori carrellati da lt.120, i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, ma potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.

4. La raccolta della frazione organica degli RSU potrà essere effettuata nei seguenti modi:

a) con contenitore carrellati da lt.120 per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo. I rifiuti organici saranno preventivamente posti all'interno degli appositi contenitori sistemati all'interno dell'area condominiale, i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in esso contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti i contenitori di adeguata capacità che saranno detenuti a titolo di custodia dai condomini od utenti utilizzatori. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei contenitori dovranno garantirne la corretta pulizia, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico - sanitario. La frequenza di svuotamento è non inferiore ad una volta la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, se ritenuto opportuno, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario.

b) Nel caso di nuclei familiari, ogni utenza si doterà di apposito secchiello sia da tenersi in casa, sia per l'esterno e comunque su area di proprietà privata, dove raccogliere temporaneamente la frazione umida prodotta nell'unità immobiliare, in attesa del ritiro. Nella tenuta di detti secchielli dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori, a tal fine ogni utente avrà l'obbligo di pulire periodicamente i secchielli dopo ogni svuotamento contribuendo il più possibile ad evitare l'insorgenza di odori sgradevoli che possano in qualche modo dare disturbo al vicinato, in osservanza delle norme igienico-sanitarie.

c) I rifiuti organici, chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile ed all'interno del secchiello così detto per l'esterno dovranno essere esposti, dopo le ore 20,00 del giorno precedente e comunque non oltre le 5,30 del giorno previsto per la raccolta, sul marciapiede, sotto o in prossimità del n° civico avendo cura di richiuderli in modo da evitare la fuoriuscita del materiale, odori sgradevoli ecc..

d) Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare, mediante l'apertura dei contenitori, il controllo del materiale inserito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di compostaggio di materiali compostabili.

e) I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

f) E' prevista la possibilità di effettuare compostaggio domestico (come disciplinato al successivo art. 33), qualora l'utenza abbia la possibilità di poterlo fare (disponibilità di terreno, giardino, orto o concimaia).

Art. 33

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tassa/tariffa dei rifiuti solidi urbani, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento).

2. Gli utenti che possiedono un giardino o hanno comunque a disposizione un adeguato spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti le frazioni verde ed umido domestiche (resti di pasti e vegetali, scarti di potature, sfalci ed altre attività di giardinaggio od orticole) e compostarla in proprio, evitando che dia luogo ad emissioni di odori molesti.

3. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto a livello condominiale o per più famiglie residenti nel medesimo stabile o per famiglie con abitazioni vicine; l'effettuazione congiunta del compostaggio domestico potrà avvenire previo corso di compostaggio organizzato gratuitamente dal Comune il quale si potrà avvalere per tale finalità della collaborazione del Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Nel centro abitato è consentito il compostaggio domestico solo attraverso l'utilizzo preferibilmente di Composter, o in alternativa di Casse di compostaggio o Cumulo. Le Concimaie possono essere utilizzate solo in zone agricole, come definite nel Piano Regolatore Generale del Comune.

7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

8. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- ◆Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata maturazione e sterilizzazione del materiale, evitando il formarsi di sostanze liquide in eccesso o la formazione di odori sgradevoli dovuti a troppa omogeneità dei materiali;

- ◆Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- ◆Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. Al Gestore verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta. E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione da questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

10. Il Comune, in considerazione del beneficio conseguibile con la diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, provvederà ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, attraverso idonee campagne di sensibilizzazione, al fine di ridurre i costi di smaltimento della frazione Umida e Verde.

11. E' vietato effettuare trattamenti domestici delle frazioni verde e umido tramite triturazione ed immissione in scarichi destinati a fognatura comunale o in acque o in terreni.

12. La raccolta non sarà eseguita presso singole utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico che hanno richiesto la riduzione della tassa/tariffa.

Art. 34

GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCA DIFFERENZIATA"

1. Ai sensi degli artt. 222 e 226 del D. Lgs. 152/06 è consentito il conferimento al servizio pubblico dei materiali di imballaggio primari e secondari solo attraverso i servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone, plastica, vetro, imballaggi in acciaio ed alluminio, viene effettuata con il sistema " porta a porta " nelle zone di cui alle allegate planimetrie e dovrà essere svolta con le modalità di raccolta che saranno successivamente indicate.

3. Carta e Cartoni

La carta ed il cartone vengono raccolti a domicilio conferiti dall'utente ordinatamente confezionati e legati in pacchi. E' ammesso l'utilizzo di contenitori carrellati da lt. 240 o cassonetti per utenze collettive o condominiali Oltre che con il servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante l'utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate. La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori. La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero Convenzionati CONAI.

4. Vetro

La raccolta separata del vetro viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori di colore verde, di idonea capacità che saranno dati in dotazione ad ogni utenza presente sul territorio. Per le utenze collettive, condominiali, gli esercizi pubblici: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, sarà effettuato il servizio di ritiro a domicilio con l'utilizzo di contenitori carrellati da lt.120. I materiali raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio/recupero Convenzionati CONAI.

5. Contenitori in plastica

I contenitori in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparenti o velati di colore giallo, normalizzati di dimensione 110x70, unitamente ad altre tipologie di rifiuto indifferenziato quale:

- sacco multimateriale leggero composto da (plastica + lattine in acciaio ed alluminio).

E' ammesso l'utilizzo di contenitori carrellati da lt 240 o cassonetti per utenze collettive o condominiali.

I materiali raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio/recupero Convenzionati CONAI.

6. Lattine in acciaio ed alluminio

Le lattine in acciaio ed alluminio come previsto al precedente punto 5) vengono raccolti assieme ai contenitori in plastica.

7. La frequenza dei ritiri per le tipologie dei rifiuti "secchi differenziati" è prevista con frequenza settimanale su tutto il territorio Comunale.

8. I sacchi, i pacchi di carta/cartone e i contenitori, devono essere posizionati sul marciapiede o, in assenza del marciapiede, sulla pubblica via in prossimità del proprio n° civico, dopo le ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta o comunque non più tardi delle ore 5,30 del giorno previsto per la stessa.

9. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento agli impianti di selezione/recupero di materiali conformi alla rispettiva raccolta.

10. Il Comune potrà fornire annualmente una dotazione di sacchi campione ad ogni nucleo familiare che non è esaustiva rispetto al bisogno dell'utenza, ma indicativa per la tipologia di sacco da utilizzare.

Art. 35

GESTIONE DELLA FRAZIONE "SECCO INDIFFERENZIATO RESIDUALE" (sacco grigio)

1. La raccolta della frazione "Secco Indifferenziato Residuale" dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.

2. I rifiuti secchi indifferenziati residuali dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere trasparenti o velati di colore grigio, normalizzati di dimensioni 110x70 e conferiti nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite.

3. I sacchi devono essere posizionati sul marciapiede o, in assenza del marciapiede, sulla pubblica via in prossimità del proprio n° civico, dopo le ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta o comunque non più tardi delle ore 5,30 del giorno previsto per la stessa.

4. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di smaltimento di materiale secco indifferenziato.

5. Il Comune potrà fornire annualmente una dotazione di sacchi campione ad ogni nucleo familiare che non è esaustiva rispetto al bisogno dell'utenza, ma indicativa per la tipologia di sacco da utilizzare.

6. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti possono essere utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

7. I rifiuti così raccolti saranno trasportati ad idoneo centro per le attività lo smaltimento.

Art. 36

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) è effettuata mediante conferimento in piattaforma da parte dell'utenza. Il Comune potrà istituire raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti, anche per alcune categorie di utenza, fissando modalità e costi.

Art. 37

VERDE PUBBLICO

1. Gli sfalci d'erba, le ramaglie e gli scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche devono essere conferiti c/o la piattaforma ecologica previo accordo tra la ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico e il Gestore.

Art. 38

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 11 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

2. A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, *CONTENITORI "T" e "F"*) utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e/o presso la piattaforma ecologica (art 17).

3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

4. Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 39

SERVIZIO DI RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Il Comune effettua la raccolta di siringhe potenzialmente infette attraverso idonei contenitori stradali, distinti per tipologia di rifiuto.

1) I contenitori saranno posizionati a cura della Ditta Concessionaria secondo le indicazioni impartite dal Comune.

2) I suddetti rifiuti devono essere inseriti negli appositi contenitori senza sacchetti di conferimento.

3) Nei contenitori adibiti alla raccolta dei suddetti materiali non possono essere inseriti altri materiali anche se pericolosi.

4) La frequenza di raccolta verrà determinata dal Comune secondo le necessità.

5) Il recupero sul territorio di siringhe abbandonate e potenzialmente infette, avverrà esclusivamente a mezzo apposito servizio da parte del gestore, su segnalazione.

Art. 40

RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in definiti ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con atto dell'Amministrazione Comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia in riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, sia ad obiettivi di ottimizzazione del recupero energetico, sia, infine, ad obiettivi di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 41

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento degli rsu o su indicazione dell'autorità di cui al D. Lgs. 152/06, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a

quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All'atto dell'istituzione il Comune stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 42

LAVAGGIO DEI CONTENITORI

1. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati. La pulizia è a cadenza settimanale.

Art. 43

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale anche tramite il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

3. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

5. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

6. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di autorizzazioni ambientali, attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

7. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

8. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato;

E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto.

9. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

10. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa/tariffa sui rifiuti.

Art. 44

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura, anche con il supporto del Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento degli rsu, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente, almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata raggiunti, al fine di rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. L'Amministrazione comunale renderà disponibile un servizio telefonico di assistenza agli utenti tramite il Gestore per fornire informazioni, ricevere eventuali segnalazioni sui disservizi o prenotare i servizi di raccolta su chiamata.

5. La comunicazione è fornita alla cittadinanza/utenza anche sul sito internet del comune e sul/i tabellone/i informativo/i luminoso/i collocato/i sul territorio.

Art. 45
INCENTIVI

1. L'Amministrazione comunale potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

Titolo III

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 46

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il Presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani: come definiti al precedente art. 11.

Art. 47

SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

3. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

7. La frequenza delle operazioni sopra descritte sarà definita da apposito contratto di servizio.

8. L'Amministrazione comunale attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

9 Il Comune potrà organizzare servizi a necessità per talune particolari utenze applicando il criterio dell' art. 28 comma 4 del presente Regolamento

Art. 48

PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

1. L'Amministrazione comunale, anche tramite Ditta appaltante, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, provvederà a mettere a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti. Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

2. I cestini stradali saranno svuotati nei giorni feriali e secondo le esigenze impartite dal Comune.

3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

4. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti muniti di prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra-indicate, pertanto in essi non devono essere inserite altre tipologie di rifiuto.

5. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

6. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.

7. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.

8. E' vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualunque tipo sul suolo stradale o aree pubbliche.

Art. 49

PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA

1. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 50

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il responsabile, qualora individuato dal Comune, tramite il comando di Polizia Locale, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, è tenuto a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza la Ditta appaltante eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta.

Art. 51

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura dell'Ente gestore della rete fognaria.

2. È vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

3. I frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteoriche.

Art. 52

MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche dei mercati non ordinari in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi (devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi o punti di vendita), raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume degli eventuali imballi, separando la frazione secca da quella umida.

2. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, dopo avere ridotto al minimo il volume. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

3. Gli imballi conferiti dai commercianti ambulanti saranno trattati come da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 198 D.lgs. 152/06 e s.m.i.

4. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

Art. 53

FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi o contenitori secondo le modalità della raccolta differenziata.

3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. I servizi di pulizia o di conferimento al servizio pubblico saranno trattati in apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori.

E' fatta eccezione, in relazione all'onerosità, per le iniziative patrocinate dal comune collegate alla festa patronale. In tale circostanza il comune concorderà col gestore i termini tecnico-economici di intervento.

4. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 77 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

Art. 54

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

5. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 91 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

6. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con spesa a carico degli inadempimenti.

Art. 55

ESERCIZI STAGIONALI

1. Gli esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare all'Ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. E' obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed al conferimento degli stessi al pubblico servizio con le modalità della raccolta differenziata, ovvero all'immissione nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione dall'Ente gestore attraverso relativa convenzione onerosa.

Art. 56

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. L'Amministrazione comunale effettua o può incaricare apposita Ditta specializzata per:

- il diserbo periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante;
- la pulizia periodica delle pavimentazioni di pregio di piazze ed aree pubbliche e la rimozione di graffiti e di scritte che imbrattano monumenti, palazzi e siti di valore storico.

Art. 57

SGOMBERO NEVE

1. Al verificarsi di precipitazione nevose l'Amministrazione comunale organizzerà:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 58

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio e sue pertinenze.

2. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.

4. Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm. di spessore gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

5. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

6. In caso di nevicata nei giorni di raccolta rifiuti i frontisti, in caso di mancati ritiri per evidente impraticabilità delle strade, avranno l'obbligo di ritirare i rifiuti esposti fino a nuovo giro di raccolta.

Art. 59

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni con termini adiacenti le aree urbane, recintate e non, devono essere tenuti puliti ed ordinati, anche dalla vegetazione

bassa infestante (erbacce), a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che deve inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

3. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedervi anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

5. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita ASL e l'ARPA competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 60

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune e/o dal Consorzio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 61

AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite l'Ente gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 62

PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è

tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite l'Ente gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 63

OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.

2. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 77 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella 1.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti negli appositi cestini stradali, ove presenti, o come frazione umida dei rifiuti.

Art. 64

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree assegnate dalla Autorità Municipale alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 65

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi dai rifiuti classificati come Verde, da pulizia e spazzamento e Assimilati.

2. Per tali rifiuti si demanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti in forma differenziata in contenitori carrellati di colore appropriato per i rifiuti solidi urbani raccolti, sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano fra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di soste, degli uffici e delle strutture annessi.

5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati, stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile, muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno al cimitero.

Rientrano tra essi in particolare:

a) resti non metallici del feretro ed avanzi di indumenti che devono essere, dopo opportuna disinfezione e riduzione volumetrica, trasportati ad idoneo impianto di incenerimento o smaltiti come Rifiuti Urbani, previa certificazione del responsabile sanitario del cimitero che non sono infetti;

b) resti metallici, come per esempio zinco, residui piombosi e simili, potranno, dopo opportuna bonifica e disinfezione, essere recuperati tramite rottamazione;

c) i materiali lapidei, che devono essere smaltiti come rifiuti inerti, tramite frantumazione e recupero o, in alternativa, tramite conferimento in discarica per inerti.

Art. 66

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Art. 67

RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

1. Sono rifiuti inerti i rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo, classificati come rifiuti "non" pericolosi.

2. Il conferimento dei rifiuti inerti deve avvenire presso discariche di II categoria di tipo A, autorizzate, oppure essere recuperati, previa frantumazione presso impianto autorizzato.

3. Gli inerti possono essere conferiti al servizio pubblico, solo se appositamente istituito, in modiche quantità e solo nel caso in cui provengano da piccole manutenzioni eseguite direttamente dal produttore dei rifiuti presso la propria abitazione o proprietà. Le ditte od imprese edili non possono in nessun caso conferire al servizio pubblico i rifiuti inerti derivanti dalla propria attività, anche nel caso in cui eseguano piccole manutenzioni, con scarsa produzione di rifiuti, presso le abitazioni dei propri clienti.

Titolo IV

Norme relative al conferimento dei Rifiuti presso la Piattaforma Ecologica

Art. 68

PIATTAFORME ECOLOGICHE di ALBIATE E SOVICO

1. Le piattaforme ecologiche di Albiate e Sovico a seguito Convenzione sottoscritta da entrambi i Comuni sono state unificate in un unico bacino di raccolta rifiuti (territorio comunale) al fine di creare economie di scala tali da ridurre il più possibile i costi associati ai servizi di igiene urbana;
2. Le suddette piattaforme dovranno essere gestite osservando le seguenti indicazioni:
 - a) secondo le modalità che verranno stabilite nella Convenzione di cui al punto 1);
 - b) secondo le modalità individuate dal presente regolamento Comunale;
 - c) secondo le indicazioni impartite dalle autorizzazioni Provinciali vigenti per la gestione delle piattaforme ecologiche;ognuno per la propria competenza e mai in contrasto fra loro;
3. Dette strutture durante l'orario di apertura dovranno essere controllate da personale autorizzato, che garantirà il corretto conferimento dei rifiuti.
4. In particolare presso le suddette aree potranno essere conferiti:
 - i rifiuti domestici e non domestici non soggetti a raccolte domiciliari;
 - i rifiuti assimilati di provenienza non domestica.
5. Conferimenti dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche:
 - a) Presso la piattaforma ecologica di Albiate potranno conferire tutte le utenze residenziali di Albiate e Sovico oltre alle utenze non domestiche dei due Comuni regolarmente autorizzate e nei limiti indicati dalla tabella sottostante;
 - b) Presso la piattaforma ecologica di Sovico potranno conferire le utenze residenziali di Albiate e Sovico, è escluso il conferimento da parte delle utenze non domestiche di entrambi i Comuni;
6. Gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza, attraverso la divulgazione e la distribuzione di opuscoli e libretti informativi, sul sito internet dei rispettivi Comuni e con qualsiasi altro mezzo di informazione pubblica che si riterrà necessario.

Quantità massime conferibili alla piattaforma ecologica Comunale di ALBIATE

a) Raccolta residui vegetali – verde e legno vergine anche cippato o cassette (ove previsto)

<i>modalità</i>	<i>Quantitativo massimo</i>	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso piattaforma	0,5 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

b) Raccolta imballaggi in plastica

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	2 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

c) Raccolta carta

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

d) Raccolta CARTONE

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

e) Raccolta vetro

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	2 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

f) Raccolta rottami metallici

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	1 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

g) Raccolta lattine di alluminio e banda stagnata

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	0,5 mc per conferimento	1 carico al giorno con

	giornaliero	autovettura
--	-------------	-------------

h) Raccolta Ingombranti

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

i) Raccolta legno

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

l) Raccolta polistirolo

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	3 mc per conferimento giornaliero	1 carico al giorno con autovettura

m) Raccolta contenitori T o F - latte

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	30 litri per conferimento giornaliero	30 litri per conferimento giornaliero

n) Raccolta inerti

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo	
	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Utenze domestiche</i>
presso la piattaforma	0,5 mc per conferimento giornaliero	3 secchi a conferimento giornaliero

o) Raccolta elettrodomestici – monitor frigoriferi e grandi elettrodomestici

<i>modalità</i>	Quantitativo massimo

	Utenze non domestiche	Utenze domestiche
presso la piattaforma	1 / mese per tipo	1 / mese per tipo

p) Raccolta Batterie esauste

modalità	Quantitativo massimo	
	Utenze non domestiche	Utenze domestiche
presso la piattaforma	1 / mese per tipo	1 / mese per tipo

Modalità di conferimento dei rifiuti presso le piattaforme da parte di attività non domestiche

- ❑ conferimento in modo ordinato con mezzi adeguati;
- ❑ conferimento di una/ogni singola frazione per viaggio, con separazione a monte delle diverse tipologie di rifiuto;
- ❑ limite giornaliero senza formulario 30 Kg, oltre con formulario;
- ❑ limite giornaliero per frazione come da tabella, detto limite costituisce anche limite di assimilabilità;
- ❑ conferimento da parte delle utenze non domestiche munite di copia autorizzazione di trasporto del proprio rifiuto rilasciata dalla Camera di Commercio.

Tipologie di rifiuti ammessi e quantità massime conferibili dalle utenze domestiche alla piattaforma ecologica di Sovico

I. Raccolta Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati:

- a. Quantitativo massimo **Utenze domestiche** 10 litri a settimana per utenza;

II. Raccolta Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani:

- a. Quantitativo massimo **Utenze domestiche** 3 litri a settimana per utenza;

III. Raccolta Imballaggi in Vetro:

- a. Quantitativo massimo **Utenze domestiche** 5 litri a settimana per utenza;

IV. Raccolta Imballaggi Plastica, Lattine e Banda Stagnata:

- a. Quantitativo massimo **Utenze domestiche** 10 litri a settimana per utenza;

V. Raccolta Imballaggi Carta e Cartone:

- a. Quantitativo massimo **Utenze domestiche** 10 litri a settimana per utenza;

VI. Raccolta Rifiuti Biodegradabili (Verde):

- a. Quantitativo massimo **Utenze domestiche** 20 litri a settimana per utenza;

Art. 69

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI ALBIATE

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Ai sensi della normativa vigente ed in attesa dei criteri di definizione dei rifiuti assimilabili agli urbani, di cui al D. Lgs. 152/06 e, s.m.i. possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale i seguenti rifiuti di produzione non domestica:

- ◆ imballaggi in genere (carta, cartone, legno, plastica, metallo, ecc.)
- ◆ fusti, latte e lattine, vuoti in plastica e metallo
- ◆ cassette, pallet
- ◆ ceste di vimini
- ◆ paglia
- ◆ sacchi e sacchetti in carta e plastica
- ◆ carta, carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata
- ◆ scarti in legno di falegnameria e carpenteria, trucioli, segatura e materiale a base legnosa
- ◆ sughero
- ◆ tessuti (ritagli e scarti in genere in fibra naturale e sintetica)
- ◆ juta
- ◆ feltri e tessuti non tessuti
- ◆ stracci
- ◆ pelle e similpelle
- ◆ gomma (polvere e ritagli)
- ◆ caucciù
- ◆ resine polimerizzate e plastica in genere allo stato solido
- ◆ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
- ◆ rifiuti ingombranti, quali mobili, elettrodomestici, ecc.
- ◆ materassi ed imbottiture naturali e sintetiche
- ◆ filo di ferro
- ◆ paglietta metallica
- ◆ materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica)
- ◆ stucco essiccato
- ◆ tappezzerie, moquette, linoleum, pavimenti e rivestimenti in legno
- ◆ cavi

2. Non sono ammessi, in quanto non assimilati agli urbani, rifiuti di tipologia e qualità diversa dall'elenco indicato o in quantità eccedente i limiti quantitativi di cui all'art. 68.

3. I produttori di rifiuto, non domestici, se iscritti all'albo gestori ambientali come previsto dal D.Lgs. 152/06, possono conferire il materiale, accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti.

4. Gli orari di conferimento alla piattaforma per i produttori di rifiuti sono definiti dal Comune.

5. I produttori di rifiuto non domestico, ma assimilabile dovranno uniformarsi nell'effettuare le operazioni di conferimento a quanto previsto dal presente regolamento Comunale.

6. Tutti gli utenti che conferiscono in piattaforma ecologica dovranno attenersi alle Norme Comportamentali allegate.

Art. 70

CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEI RIFIUTI DI PRODUZIONE DOMESTICA

1. Le utenze domestiche dei comuni di Albiate e Sovico possono conferire presso la piattaforma di Albiate di Via San Carlo n° 28, solo le tipologie di rifiuto indicate all'art. 68 del presente regolamento, ed esclusivamente per le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta domiciliare. Oltre le tipologie di cui al citato art. 68, le utenze domestiche possono conferire anche rifiuti pericolosi e non pericolosi, purché di produzione domestica, quali:

1. Farmaci
2. Pile
3. Vernici
4. Piastrelle, cemento, laterizi in genere derivati da lavorazione "fai da te"
5. Toner
6. Inchiostri e adesivi
7. Olio minerale
8. Olio vegetale
9. Batterie esauste
10. Verde e ramaglie
11. Beni durevoli
12. Lattine
13. Rifiuti ingombranti
14. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e per i seguenti raggruppamenti:
 - R1 (freddo e clima);
 - R2 (altri grandi bianchi);
 - R3 (tv e monitor);
 - R4 (componenti elettronici);
 - R5 (sorgenti luminose).

2. Le utenze domestiche dei comuni di Albiate e Sovico possono conferire presso la piattaforma di Sovico di Viale Brianza solo i rifiuti soggetti a raccolte domiciliari di cui allo specifico comma dell'art. 68 relativo alle raccolte presso la piattaforma di Sovico, oltre ai rifiuti biodegradabili.

3. Il conferimento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nelle allegate Norme Comportamentali e nel rispetto del Regolamento della piattaforma ecologica (in allegato).

4. Possono conferire presso la Piattaforma Ecologica di Albiate e Sovico solo e unicamente le utenze scritte a ruolo per la TIA/TARSU e autorizzati. A tal fine gli utenti dovranno mostrare documento di riconoscimento e/o badge di ingresso se richiesto.

Titolo V

Validità del Regolamento

Controlli e sanzioni

Art. 71

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

Art. 72

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia di igiene urbana

Art. 73

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs. n. 152/06 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni per le quali la competenza è del Comune:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti non autorizzati.

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 74

CONTROLLI E VIGILANZA

1. La Polizia Locale, le GEV e il personale di Consorzio e del Comune a ciò espressamente incaricato assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di abbandono e scarico abusivo di rifiuti, il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante apposita ditta.

3. Qualora per motivi di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica e/o per ragioni di sicurezza e decoro dell'area pubblica i rifiuti abbandonati debbano essere rimossi immediatamente da parte del servizio pubblico di raccolta, le spese verranno poste a carico del responsabile dello scarico abusivo.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono e dello scarico abusivo di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 75

ACCERTAMENTI

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, provvedono il Corpo della Polizia Locale le GEV, il personale dell'Ente gestore, del Consorzio e del Comune a ciò espressamente incaricato e altri organismi ed autorità competenti in materia.

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Locale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

3. I dipendenti dell'Ufficio Ecologia del Comune e i funzionari del Consorzio Provinciale della Monza Brianza Milanese per lo smaltimento degli rsu nell'ambito delle loro mansioni, possono collaborare con la Polizia Locale per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 76

DIVIETI

E' VIETATO:

1. E' vietato l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato scaricare i rifiuti nei laghi, nei fiumi e nei fossati.
3. E' vietata ogni forma di rovistamento "non autorizzata" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale ovvero presso le isole ecologiche comunali.
4. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta.
5. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini della raccolta dei rifiuti.
6. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
9. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.
10. E' vietato inserire nei sacchetti e contenitori di una determinata raccolta, materiale estraneo alla raccolta stessa.
11. E' vietato l'utilizzo, per la raccolta dei rifiuti, di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento.
12. E' vietato conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel presente Regolamento.
13. Ai condomini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori stradali di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, é vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli per cui sono predisposti, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
14. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di raccolta pubblico.
16. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spargimento di olio e simili.
17. E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
18. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta.
19. E' vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possono recare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone.
20. E' vietato il conferimento di rifiuti di produttori non domiciliati nei comuni di Albiate o Sovico.

Art. 77

SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente Regolamento (Tab.1) e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale

3. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e all'applicazione delle relative sanzioni gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e, limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e a quelle relative agli obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche le GEV ed il personale di Consorzio e del Comune a ciò espressamente incaricato.

Art. 78

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento

- dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati;
- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

2. Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento, saranno recepite con atti di Giunta Comunale.

3. Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziali al presente regolamento.

Art. 79

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATI

Allegato 1: Definizioni di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i.: artt. 183, 184, 185, 191 e allegati al medesimo Decreto;

Allegato 2: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani

Allegato 3: Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico

Allegato 4: Elenco della carta e del cartone conferibile al servizio pubblico

Allegato 5: Elenco degli imballaggi in vetro conferibili al servizio pubblico

Allegato 6: Elenco degli imballaggi in acciaio e alluminio conferibili al servizio pubblico

Allegato 7 Planimetria dell'area di espletamento del servizio nella quale sono istituiti i servizi "porta a porta" e mediante contenitori di prossimità

Allegato 8: Norme Comportamentali in piattaforma ecologica

TABELLA 1: Sanzioni

TABELLA 2: Indici per la definizione dei criteri dell'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

ALLEGATO N. 1

DEFINIZIONI DI CUI AL D.LGS. 152/06 e s.m.i.: ARTT. 183, 184, 185, 191 E ALLEGATI AL MEDESIMO DECRETO

Art. 183 - Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

ART. 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2135 c.c.](#); *(lettera così modificata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; *(lettera così sostituita dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; *(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)*
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) *(lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- l) *(lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- m) *(lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*
- n) *(lettera abrogata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)*

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

(comma così sostituito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una

sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

(comma così sostituito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 21, d.lgs. n. 4 del 2008)

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

(comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

(comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)

ART. 184 bis - Classificazione

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si

provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

*184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
(articolo introdotto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

ART. 185 - limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

ART. 191 - ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga

alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 8, legge n. 123 del 2008)

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

ALLEGATO N. 2
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e similpelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli), manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, es. lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
- 16) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso;
- 19) rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- 20) manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili);
- 21) nastri abrasivi;
- 22) cavi e materiale elettrico in genere;
- 23) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- 25) accessori per l'informatica

ALLEGATO N. 3
ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO

SI

- BOTTIGLIE SCHIACCIATE,
- SACCHETTI PER LA SPESA,
- POLISTIROLO,
- PELLICOLE DA IMBALLAGGIO E FILM
- FLACONI DI SHAMPOO, BAGNOSCHIUMA, COSMETICI O ALTRI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA FLACONI DI DETERSIVI, SAPONI, PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA CASA, ACQUA DISTILLATA.
- CONFEZIONI SAGOMATE IN PLASTICA PER UOVA CELLOPHANE

NO

- IMBALLAGGI IN PLASTICA SPORCHI O CHE HANNO CONTENUTO SOSTANZE TOSSICO/NOCIVE
- PIATTI, STOVIGLIE, BICCHIERI MONOUSO
- GIOCATTOLI, CUSTODIE CD.
- Tutti i contenitori che non costituiti da materie plastiche anche poliaccoppiate;
- Tutti i contenitori che presentano residui di materiali organici (ex.: cibi) o di sostanze pericolose (vernici, colle, etc.)
- Musicassette e videocassette
- Tubi di dentifricio
- Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per il plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- Beni durevoli di plastica (es.: articoli di casalinghi, elettrodomestici, completi per l'arredo, etc.)
- Articoli per l'edilizia
- Grucce per appendiabiti

ALLEGATO N. 4
ELENCO DELLA CARTA E DEL CARTONE CONFERIBILE
AL SERVIZIO PUBBLICO

SI:

- I GIORNALI, LE RIVISTE, I FUMETTI, TUTTA LA STAMPA COMMERCIALE (DÈPLIANT, PIEGHEVOLI PUBBLICITARI)
- SACCHETTI PER GLI ALIMENTI PER IL PANE O PER LA FRUTTA,
- I SACCHETTI DI CARTA CON I MANICI,
- FOGLI DI CARTA DI OGNI TIPO E DIMENSIONE (DAI POSTER AI FOGLIETTI DI ISTRUZIONI DEI FARMACI)
- TUTTE LE CONFEZIONI E GLI IMBALLAGGI IN CARTONCINO.
- CONTENITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI, COME ASTUCCI PER LA PASTA, PER IL RISO, PER I CORN FLAKES ECC.
- TUTTE LE FASCETTE IN CARTONCINO DI PRODOTTI COME CONSERVE E BEVANDE.
- LE SCATOLE DELLE SCARPE, TUTTE LE CONFEZIONI IN CARTONE, GRANDI E PICCOLE, DI PRODOTTI COME DETERSIVI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE, LE SCATOLE DEI MEDICINALI, DEL DENTIFRICIO, ECC.
- QUADERNI
- FOGLI E BUSTE
- CONTENITORI TETRA PAK PULITI (SUCCHI FRUTTA, ECC.)
- OPUSCOLI
- TETRA-BRIK (CARTONCINI DEL LATTE, DEI SUCCHI DI FRUTTA, ETC.) CON IL MARCHIO CA CERCHIATO

NO:

- TUTTI I MATERIALI NON CELLULOSICI, I CONTENITORI DI PRODOTTI PERICOLOSI,
- OGNI TIPO DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO CHE SIA STATO SPORCATO (AD ESEMPIO CARTA OLEATA, CARTA E CARTONE UNTI E FAZZOLETTI DI CARTA USATI).
- PIATTI E BICCHIERI DI CARTA
- PLASTICA DI OGNI GENERE
- STRACCI
- CARTA CARBONE
- COPERTINE PLASTIFICATE

ALLEGATO N. 5
ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO

SI

- BOTTIGLIE IN VETRO
- CONTENITORI E VASETTI IN VETRO
- BOTTIGLIE E BOTTIGLIETTE IN VETRO
- FLACONI, BARATTOLI, VASI IN VETRO, ANCHE COL PROPRIO COPERCHIO
- BICCHIERI,
- VETRI ROTTI

NO

- SPECCHI
- CERAMICA E PORCELLANA
- LAMPADINE - LAMPADE AL NEON
- PIREX
- VETRI PER FINESTRE
- PIROFILE DA FORNO

ALLEGATO N. 6
ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO CONFERIBILI
AL SERVIZIO PUBBLICO

ALLUMINIO

SI

- IMBALLAGGIO FLESSIBILE (FLESSIBILE PER ALIMENTI, FOGLIO DI ALLUMINIO, POLIACCOPPIATI A PREVALENZA DI ALLUMINIO)
- TUBETTI FLESSIBILI
- CONTENITORI RIGIDI (LATTINE PER BEVANDE, BOMBOLETTE, SCATOLAME) E SEMI RIGIDI (VASCHETTE/VASSOI, TUBETTI, CAPSULE).
- CHIUSURE A VITE
- BOMBOLETTE AEROSOL
- SCATOLETTE PER FOOD
- VASCHETTE PER ALIMENTI
- FOGLIO SOTTILE

NO

- CONTENITORI ETICHETTATI C, F, T, X, CONTENENTI ACIDI, COLLE, INSETTICIDI, MASTICI, SMALTI, SODA, SOLVENTI

ACCIAIO

SI

- BARATTOLI (CHE CONTENGONO PELATI, CONSERVE VEGETALI, FRUTTA SCIROPATA)
- OPEN TOP IMBALLAGGI DI ACCIAIO (5 KG DI CAPACITÀ MAX) PER PRODOTTI ALIMENTARI TRA CUI: SCATOLE PER CARNE, TONNO E PRODOTTI ITTICI;
- BARATTOLI PER DERIVATI DEL POMODORO, FRUTTA SCIROPATA E CONSERVE VEGETALI,
- CAFFÉ E CIBO PER ANIMALI.
- SCATOLE FANTASIA IMBALLAGGIO DI SPECIALITÀ ALIMENTARI, LIQUORI, DOLCIUMI, OGGETTI-REGALO
- BARATTOLI
-

NO

- CONTENITORI ETICHETTATI C, F, T, X, CONTENENTI ACIDI, COLLE, INSETTICIDI, MASTICI, SMALTI, SODA, SOLVENTI

TAB. I

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	comma	lettera e/o numero	descrizione	minima in Euro	massima in Euro
77	10		Immissione nei sacchetti o nei contenitori RSU di rifiuti speciali pericolosi	75	500
77	10		Immissione nei sacchetti o nei contenitori RSU di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani	50	300
77	10		Immissione nei sacchetti o nei contenitori RSU di rifiuti urbani pericolosi	50	300
77	10		Immissione nei sacchetti o nei contenitori di rifiuti di imballaggi terziari	D.Lgs 22/97 e ss. mm. ed ii. art. 43 comma 2, art. 50 comma 1	
77	10		Immissione nei sacchetti o nei contenitori RSU di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione	75	500
77	7		Immissione nei sacchetti o nei contenitori RSU di residui liquidi o sostanze incendiate	75	500
77	3		Cernita di rifiuti da sacchetto o da altro contenitore RSU	25	150
77	19		Incendio di rifiuti	75	500
77	5		Ribaltare, danneggiare contenitori RSU	50	300
77	17		Spostare, eseguire scritte sui contenitori RSU o affiggere materiali (manifesti, targhette adesive)	25	150
77	1		Abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico	D.Lgs 22/97 e ss. mm. ed ii. art. 43 comma 2, art. 50 comma 1	
77	11		Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite	25	150
77	20		Conferimento di rifiuti prodotti da persone non domiciliate nei comuni di Albiate e Sovico	25	150
77	12		Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difformi dalle prescrizioni impartite dal Regolamento	25	150
77	3		Raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate	50	300
77	10		Raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori	25	150
77	3		Raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate	50	300
48			Cestini portarifiuti: spostamento, utilizzo per il conferimento di rifiuto urbano domestico	25	150
63			Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali	25	150
54			Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività	50	300

53			Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	75	500
52			Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	75	500
55			Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi	50	300

TAB. II

COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (KG/MQ/ANNO)

1	Associazioni economiche	5,50
2	Associazioni culturali, sportive ecc, musei, biblioteche	5,50
3	Associazioni religiose	5,50
4	Associazioni politico sindacali	5,50
5	Enti assistenziali	5,50
6	Scuole	5,50
7	Chiese, luoghi di culto	5,50
8	cinema e teatri	3,50
9	Uffici privati	12,45
10	Uffici Pubblici	12,45
11	Agenzie immobiliari	12,45
12	Immobiliare 12,45	12,45
13	Agenzie di cambio e finanziarie 12,45	12,45
14	Agenzie di viaggi 12,45	12,45
15	Assicurazioni 12,45	12,45
16	Banche, istituti di credito	5,03
17	Studio fotografico 12,45	12,45
18	Studio ingegnere 12,45	12,45
19	Ospedale	10,55
20	Case di cura e di riposo	10,22
21	Laboratori di analisi	10,55
22	Studio medico	10,55
23	Dentista 10,55	10,55
24	Negozi abbigliamento	11,55
25	Negozi antiquariato	6,81
26	Negozi arredamento	11,55
27	Negozi arredo bagno	11,55
28	Negozi arredo casa	11,55
29	Negozi di tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	6,81
30	Negozi articoli regalo	11,55
31	Negozi calzature	11,55
32	Negozi cartoleria	11,55
33	Negozi casalinghi	11,55
34	Negozi colori e cornici	11,55
35	Mesticherie	11,55
36	Commercio all'ingrosso	11,55

37	Cornici e stampe	11,55
38	Negozi cristalleria	11,55
39	Negozi elettrodomestici	11,55
40	Negozi erboristeria	11,55
41	Negozi ferramenta	11,55
42	Negozi fotottica e occhiali	11,55
43	Negozi giocattoli	11,55
44	Negozi gioielleria	11,55
45	Negozi valigie e pelletteria	11,55
46	Banchi di mercato generi vari	14,58
47	Materiali edili	11,55
48	Librerie	11,55
49	Mercerie	11,55
50	Sanitaria	11,55
51	Profumeria	11,55
52	Edicola, farmacia, tabaccheria	14,78
53	Barbiere, parrucchiere, estetica	12,12
54	Area industriale, capannoni con produzione	7,53
55	Azienda generica	7,53
56	Aziende ceramiche	7,53
57	Azienda meccanica	7,53
58	Industria plastica	7,53
59	Infissi alluminio	8,91
60	Attività artigianale di produzione beni specifici	8,91
61	Industria tessile	8,91
62	Decorazioni ceramica	8,91
63	Lavorazione carni	8,91
64	Edilizia	8,48
65	Elettricista	8,48
66	Serigrafia	8,48
67	Punteria e trafileria	8,48
68	Sartoria	8,48
69	Tappezzerie	8,48
70	Tessuti e tendaggi	8,48
71	Tipografie	8,48
72	Oreficeria	8,48
73	Falegname	8,48
74	Gommista	11,55
75	Carrozzerie	11,55
76	Elettrauto	11,55

77	Laboratori meccanici	11,55
78	Officina auto	11,55
79	Idraulico	8,48
80	Calzolaio	8,48
81	Cicli e moto	11,55
82	Ottico	8,48
83	Bar, caffè	51,55
84	Pasticceria bar	51,55
85	Ristoranti, trattorie, mense	78,97
86	Pizzerie, pub, osterie	78,97
87	Birrerie amburgherie	62,55
88	Drogheria, macelleria	22,67
89	Forno, pane	22,67
90	Piante e fiori	92,56
91	Magazzino verdure	92,56
92	Ortofrutta	92,56
93	Pasta fresca	22,67
94	Pescheria	92,56
95	Salumeria, formaggi e generi alimentari	22,67
96	Pizza al taglio	92,56
97	Supermercato alimentare	22,67
98	Supermercato promiscuo	21,40
99	Banchi di mercato alimentari	56,78
100	Albergo con ristorante	13,45
101	Albergo senza ristorante	8,88
102	Autosalone	4,22
103	Autotrasporti, autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,90
104	Sale da esposizione	4,22
105	Magazzini non collegati ad attività	4,90
106	Palestre ed impianti sportivi	7,21
107	Distributori di carburante	7,21
108	Sale da ballo, circoli privati	7,21
109	Discoteche e night club	15,68